



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 24**

**24.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **CAPUTO Alice - atleta-**
- **ASD Pallavolo Media Umbria Marsciano, n.p.** Presidente e legale rappresentante p.t.
- **TOCCACELI Giancarlo, n.q.** di Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Pallavolo Media Umbria Marsciano

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
-Avv. Francesca R.Pettinelli - Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 4 Dicembre 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- **CAPUTO Alice,**
- **Sodalizio ASD Pallavolo Media Umbria Marsciano,** in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, **TOCCACELI Giancarlo,** *per la violazione del generale principio di lealtà e probità, e dell'art. 10 bis comma 2) dello Statuto e dell'art. 34 R.A.T. consistita, per l'atleta Caputo Alice, nell'aver svolto attività Pallavolistica presso il sodalizio ASD Pallavolo Media Umbria Marsciano, pur in pendenza di valido e non ancora sciolto vincolo di tesseramento con il sodalizio Vigo Volley Vigolzone; e per il sodalizio Media Umbria Marsciano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, aver permesso all'atleta Caputo Alice di svolgere in proprio favore, attività pallavolistica (senza la necessaria preventiva autorizzazione del sodalizio vincolante) dal 24 agosto 2012 in poi. Con estensione della responsabilità, per il Presidente e Legale rappresentante p.t. del sodalizio ASD Pallavolo Media Umbria Marsciano, Sig. Toccaceli Giancarlo, ex art. 55 n. 2 Reg. Giur., per il fatto contestato al suddetto sodalizio".*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 30 Gennaio 2013 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva per gli incolpati l'Avv. Nicola Napolione.



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

#### OSSERVA

Con nota del 22 Ottobre 2012 la A.S.D. Vigo Volley Vigolzone, nella persona del suo Presidente pro-tempore, Sig. Pietro Garatti, comunicava alla Procura Federale F.I.P.A.V. che l'atleta CAPUTO Alice, senza autorizzazione e comunque nelle more della procedura di scioglimento del vincolo, aveva svolto attività sportiva presso la A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano, quest'ultima ancorchè consapevole della sussistenza del vincolo con il predetto sodalizio, il tutto in violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti nello Statuto e nei Regolamenti Federali. Veniva, peraltro, coinvolto ai sensi dell'art. 55 n. 2 Reg. Giur. il Sig. Toccaceli Giancarlo, quale presidente pro-tempore della A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano e chiedeva, quindi, l'adozioni dei previsti provvedimenti disciplinari.

Gli incolpati, successivamente, per il tramite dell'Avv. Nicola Napolione inoltravano memorie difensive con le quali deducevano: quanto alla atleta 1) di essere stata vittima di una gestione scellerata da parte della A.S.D. Vigo Volley la quale, non essendosi iscritta al campionato di Serie B1, aveva vanificato i suoi sacrifici (trasferimento dalla Sicilia alla Emilia Romagna) ed aveva pregiudicato le sue aspirazioni agonistiche. Precisava inoltre di aver richiesto al proprio sodalizio di potersi allenare con la A.S.D. Pallavolo Media Umbria in Marsciano, ma che tale missiva era tornata indietro per compiuta giacenza; quanto alla A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano ed al Sig. Toccaceli Giancarlo 1) di aver saputo tramite l'agenzia che curava gli interessi sportivi dell'atleta, che la CAPUTO era in cerca di una squadra per potersi allenare (in considerazione della summenzionata rinuncia al campionato dell'associato vincolante) e che quindi si era resa disponibile a farle svolgere attività fisica, senza farle disputare amichevoli ufficiali.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale F.I.P.A.V., deferiva quindi gli incolpati innanzi a questa Commissione Giudicante Nazionale.

Nel merito la responsabilità disciplinare dell'atleta Alice CAPUTO è provata e pertanto giustifica la richiesta sanzione disciplinare, seppur con le precisazioni che seguono.

Come più volte precisato da questa Commissione, gli artt. 19 e 30 R.A.T. nonché gli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale



impongono ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando altresì il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché lo Statuto ed i regolamenti federali, e sanciscono il principio per il quale *“il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato destinatario dell’obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante”*.

Ne consegue che il vincolo tra atleta e sodalizio, quando vengono meno i presupposti per la sua prosecuzione, può essere posto in discussione seguendo determinate procedure innanzi alla C.T.A. Tale Commissione è naturalmente deputata a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per lo scioglimento del vincolo e stabilisce, con il suo provvedimento, il momento dal quale l’atleta potrà ritenersi svincolato oppure no. Aggiungasi che l’allenamento costituisce una manifestazione della volontà dell’atleta di svolgere la propria attività agonistica in favore di un determinato sodalizio, rendendo evidente la condivisione tra l’altro delle sue scelte tecniche. Poiché, quindi, la CAPUTO ha ammesso di essersi allenata con la A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano, in pendenza della procedura di scioglimento del vincolo, senza consenso dell’associato vincolante, il suo comportamento costituisce infrazione regolamentare.

Si deve tuttavia tener presente che la rinuncia al campionato di Serie B1 da parte della A.S.D. Vigo Volley, non avrebbe consentito comunque all’atleta di allenarsi proficuamente, in considerazione delle capacità dalla stessa acquisite, e che la CAPUTO quindi abbia cercato, nelle more della procedura di scioglimento del vincolo, una soluzione compatibile con le proprie esigenze, spinta proprio dalla volontà di non inficiare gli sforzi fatti nel tempo (anche a mente dell’avvenuto trasferimento dalla Sicilia alla Emilia Romagna). Inoltre non può non destare perplessità il comportamento della A.S.D. Vigo Volley la quale a fronte delle richieste dell’atleta di chiarimenti circa il futuro della squadra, è rimasta silente, senza fornire le indicazioni necessarie.

Per ciò che concerne, la A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano ed il Sig. Toccaceli Giancarlo, si rileva che il far allenare la CAPUTO senza consenso dell’associato vincolante ed in mancanza di svincolo, costituisce parimenti infrazione disciplinare mitigata, tuttavia, anche in questo caso, dalla chiara volontà di consentire alla stessa di proseguire i necessari allenamenti, sussistendo peraltro i presupposti per la verosimile concessione dello svincolo.

P.Q.M.



### **La Commissione Giudicante Nazionale**

Dichiara le incolpate responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **CAPUTO Alice**: ammonizione;
- **A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano**, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, multa di €100,00;
- **TOCCACELI Giancarlo**, Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Sodalizio A.S.D. Pallavolo Media Umbria Marsciano: sospensione da ogni attività federale per giorni 7.

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the president.

Roma , 20 febbraio 2013